



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DAL MAS, CALIENDO, MALLEGNI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, STABILE, GIAMMANCO, MOLES, PAROLI, CANGINI, FANTETTI, PAPTAEU, BARBONI, MASINI, LONARDO, PICCHETTO FRATIN, SICLARI e CALIGIURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2019

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici » cosiddetta legge « spazzacorrotti », il Parlamento si è occupato nuovamente di reati contro la pubblica amministrazione.

Nel corso dell'esame del provvedimento, a seguito dell'approvazione di un emendamento dei relatori, sono state introdotte modifiche alla disciplina della prescrizione del reato.

L'articolo 1, comma 1, della citata legge, alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* modifica gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale sotto il profilo del decorso del termine di prescrizione del reato, con riferimento al *dies a quo* (essendo stata reintrodotta, con riferimento al reato permanente o continuato, la regola che fa decorrere il termine della prescrizione « dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione », spostando in avanti il momento di inizio della prescrizione, in senso quindi più sfavorevole) e al *dies ad quem* (che viene individuato in quello di esecutività della sentenza di primo grado o di irrevocabilità della sentenza di condanna), prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione della disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n.103, cosiddetta « legge Orlando » e di conseguenza l'entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione.

Giova ricordare che già la legge Orlando aveva allungato il termine di prescrizione, per le sentenze di condanna.

Con la riforma in parola della prescrizione, è stato introdotto, al contrario, il blocco (anche se camuffato con l'espressione sospensione, senza fine) del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione.

In altri termini, siamo di fronte ad un uso improprio della sospensione della prescrizione, che ci consegnerà processi infiniti, mettendo a rischio la tenuta dei precetti costituzionali.

È evidente che tale impostazione ha posto il problema della possibile violazione di garanzie e, in particolare, del principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Non possono, neanche, sottacersi i rilievi e i dubbi espressi da autorevoli studiosi e docenti universitari oltre che sotto il profilo riguardante la durata del processo, anche con riguardo ai principi della presunzione di innocenza, al diritto di difesa e alla finalità rieducativa della pena.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, dispone l'abrogazione delle citate lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 e la conseguente abrogazione del comma 2 dell'articolo 1, della legge n.3 del 2019, comma che reca la decorrenza della nuova disciplina dal 1° gennaio 2020.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 158, primo comma, 159, secondo, terzo e quarto comma, e 160, primo e secondo comma, del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

€ 1,00